



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITANOVA MARCHE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GdP di Civitanova Marche **Avv. Giuseppe Fedeli** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 545/2010 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

....., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Paoletti e Massimo Migliorelli;

-ATTRICE-

CONTRO

- .....**ASSICURAZIONI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Magnalbò;

-CONVENUTA-

**OBIETTO:** risarcimento danni da sinistro stradale

**CONCLUSIONI:** come in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta nei sensi di cui appresso. In merito all'*an respondeatur*, va rimarcato come la compagnia assicurativa avversaria solo resistendo nel presente giudizio abbia genericamente contestato l'ascrizione della responsabilità del sinistro, in via esclusiva, al conducente del veicolo antagonista. Sta di fatto che in nessuna precedente occasione una simile contestazione era stata sollevata, né nel corso della trattativa stragiudiziale condotta dalla difesa attrice nell'intento di definire bonariamente la controversia, né tanto meno nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva promosso - anch'esso - nel tentativo di addivenire alla conciliazione della lite (procedimento speciale che -mette conto rimarcare-, diversamente, avrebbe difettato dei presupposti di legge per la sua ammissibilità). In entrambe le occasioni, difatti, la

società odierna convenuta ha contestato unicamente il *quantum debeatur* del risarcimento dovuto per le lesioni personali subite dagli attori, senza nulla eccepire in ordine ad un eventuale concorso di colpa del proprio assicurato ..... nella causazione dell'occorso. Ne è prova, non foss'altro, la circostanza - testualmente ammessa dalla stessa controparte: cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2010- che il danno alla vettura dell'attore è stato interamente risarcito dalla compagnia sin dal 01.08.2007; né, *ad corroborandum*, in occasione della successiva liquidazione dell'inabilità temporanea riconosciuta ai danneggiati (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione) venivano del pari sollevate contestazioni in punto di *an*. Comportamento che all'evidenza integra "ammissione" implicita, ma al tempo stesso inequivoca, delle pretese avanzate dagli attori. Milita a favore di tale divisamento pure il contenuto della dichiarazione sottoscritta, nell'immediatezza del sinistro, dal conducente del veicolo antagonista (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in giudizio), la quale, quand'anche non possa ergersi al rango, ex art. 2735 c.c., di confessione stragiudiziale *stricto jure*, costituisce tuttavia un solidissimo presidio probatorio, peraltro-ripetesi- assolutamente non "smentito" *ex adverso*. Nel prefato scritto, il .....riconosce *expressis verbis* di aver omesso di concedere la precedenza al veicolo di proprietà dell'attore, il che equivale ad una piena assunzione di responsabilità in capo al medesimo nella causalità dell'occorso. Né esso (documento) - diversamente da quanto ritenuto da controparte - appare suscettibile di diversa "lettura", e in pari tempo non può essere reputato incompleto, atteso che nello scritto sono riportate le generalità di entrambi i sottoscrittori, i riferimenti spazio-temporali del sinistro, l'indicazione delle vetture (modello e targa) coinvolte nonché i dati riferiti alla patente di guida ed alla polizza assicurativa del conducente responsabile. A chiudere il cerchio, sulla scorta dell'arresto di Corte di Cassazione Civile n. 12976/2012, sez. III del 24/7/2012 (che segue giurisprudenza di taglio omologo attestatasi via via nel tempo), che ha affermato il principio di diritto per il quale la condotta dell'automobilista che abbia cagionato un sinistro stradale è meritevole di censura a prescindere dall'altrui condotta, seppur connotata da colpa – oggetto bensì di verifica in concreto – laddove l'automobilista abbia mancato di rispettare la precedenza (disciplinata ex art. 145 CdS) nei confronti di altro/i automobilista/i coinvolto/i nel sinistro, lo stesso Consesso di Legittimità ha stabilito che la presunzione stabilita dall'art. 2054 cpv c.c., nel caso di scontro fra veicoli, opera soltanto quando non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta di ciascun conducente abbia contribuito a cagionare l'evento dannoso: ne deriva che, se è accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, l'altro è liberato dalla presunzione di responsabilità e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., 14 novembre 1986, n. 6696; conf., Cass. Civ., 19 dicembre 2008, n. 29883). Anticipando la discettazione sul *quantum respondeatur*, vanno analizzate le avverse contestazioni in merito alla concreta ricorrenza del nesso di causalità tra l'evento per cui è causa ed i danni medesimi, astraendo per il momento dalla loro valutazione in concreto. Le dichiarazioni rese dalla

.....in sede di interrogatorio libero e quelle rilasciate dal ..... Antonio Donato al C.T.U., incaricato della perizia ergonomica, “scardinano” invero l'eccezione *-lato sensu* intesa-mossa *ex latere rei*. La ..... ha inizialmente riferito della improvvisa comparsa della vettura antagonista, precisando altresì come la stessa avesse assunto una *“traiettoria che avrebbe portato a sicura collisione con la nostra (vettura)”*. Quindi, ha compiutamente descritto la reazione del ....., conducente del veicolo: *“Mio marito, per cercare di evitare la collisione ..., ha frenato bruscamente ed ha accostato altrettanto bruscamente sulla sua destra ed ha frenato ulteriormente”*. Da parte sua, il ..... ha confermato la dinamica come appena descritta, evidenziando particolarmente la violenza e la repentinità della manovra di emergenza posta in essere. Nella circostanza, si susseguirono dunque due brusche frenate ed ebbe luogo una violenta sterzata a destra, seguite dalla collisione con la vettura del sig. Mosconi. *Rebus sic stantibus*, appare nondimeno riduttivo e non ligio alla linearità logico-nosologica riferire le lesioni personali conseguite agli attori esclusivamente all'urto tra i due veicoli, omettendo di considerare l'evento traumatico nel suo complesso (*recte*, nel suo “farsi”). Nel senso della concreta ricorrenza del nesso eziologico tra il sinistro occorso ed i danni alla persona degli attori, depongono -non foss'altro- le relazioni di CTU medico-legale redatte dal dott. Menicori, redatte a integrazione e chiarimento di quanto già espresso in occasione del richiamato procedimento di istruzione preventiva, e -sia pure con “calibrazione” e ambiti differenti- la perizia redatta dal p.i. Gironelli. Con riferimento al *quantum* in generale del risarcimento, premesso che le lesioni, le menomazioni e i postumi erano stati già accertati in sede di atp ex art. 696 *bis* c.p.c. n. 1197/09 R.G. dal Tribunale civile di Macerata (accertamento rifluito nel presente giudizio), secondo i criteri di causalità medico-legali”, ambedue gli elaborati avendo fugato le *quaestiones* più rilevanti e “palpabili” circa la riferibilità delle lesioni subite dagli attori all'evento traumatico all'attuale scrutinio, tanto sotto il profilo della corrispondenza alla documentazione sanitaria prodotta, quanto sotto l'aspetto della compatibilità con la criteriologia medico-legale del caso; quanto al primo aspetto: il C.T.U. ha ribadito, con riferimento ad entrambi i danneggiati, l'attendibilità di tutta documentazione prodotta, la quale risulta altresì “esaustiva e ben probante la reale entità delle lesioni sofferte”; in relazione, invece al secondo profilo, il CTU, dopo aver opportunamente rilevato come “non esista, in letteratura, alcuna attendibile pubblicazione medico-legale, nell'ambito della quale sia correlato il “*quantum*” necessario alla riparazione del mezzo (...) alle lesioni di fatto sofferte dal conducente e dai trasportati”, ha concluso che “il sinistro occorso in data 12.07.2007 risulta, con soddisfazione della criteriologia medico-legale, essere stato la causa delle note lesioni, menomazioni e postumi nell'occasione sofferti dai periziati”. In seno a detta stima complessiva, va inoltre puntualizzato, con specifico riferimento all'eventuale sussistenza di precedenti morbosì, che l'*expertise* ha escluso l'esistenza - a carico del ..... - di “preesistenti patologie, tali da svolgere un significativo ruolo (di concorrenza o coesistenza) con i postumi residuati” -laddove, nel caso della Filipponi, ha

rilevato come le alterazioni cervicali verosimilmente preesistenti possano considerarsi concorrenti con i postumi permanenti residuati al sinistro in oggetto, precisando tuttavia di aver circoscritto la propria valutazione “ai soli esiti correlati all'evento traumatico per cui è causa”, senza includere nel computo effettuato i postumi riconducibili alla preesistente patologia. Il mosaico si completa con la consulenza tecnica ergonomica volta a individuare la possibile *vis* lesiva dei riscontrati traumatismi con l'entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell'occorso; nel dettaglio, il C.T.U. il p.i. Cesare Gironelli- ha ammesso la possibilità:

1) che la turbativa creata dall'improvvisa manovra di uscita dal parcheggio del veicolo antagonista abbia portato il ..... ad eseguire istintivamente una manovra di emergenza, tipica in questi casi, consistita nel frenare e sterzare repentinamente a destra;

2) che da tale manovra di emergenza, posta in essere dal ..... alla constatazione del pericolo rappresentato dal veicolo antagonista, siano derivate le lesioni lamentate dagli attori.

Nello specifico, a pag. 12 della propria relazione il perito afferma “... che la dinamica del sinistro possa essere avvenuta come dichiarato dal conducente stesso della vettura, in particolar modo riguardo alla manovra di emergenza dallo stesso descritta consistente in una repentina e brusca frenata accompagnata da una repentina ed elevata deviazione verso il lato opposto da cui insorgeva il pericolo”. Quindi, aggiunge che “La repentinità e la elevata angolazione di sterzata, normalmente, provocano una consistente oscillazione dell'abitacolo i cui effetti, uniti a quelli di una brusca frenata, si ripercuotono sul conducente e tanto più negli occupanti, potendo essere causa in essi di traumi consequenziali”, concludendo tuttavia che “... la mancanza di specifici elementi tecnici non consente di valutarne con la dovuta approssimazione il conseguente possibile grado di efficienza lesiva”. Lo stesso C.T.U. ha poi ritenuto:

1) che la velocità tenuta dall'attore fosse inferiore ai 50 km/h consentiti nel tratto di strada interessato (cfr. pag. 12 della relazione);

2) che se anche il ..... avesse tenuto una velocità di soli 30 km/h (“... da ritenere pienamente prudenziale nella peggiore delle condizioni possibili del tratto viabile interessato”) il sinistro sarebbe stato comunque inevitabile, posto che “... per arrestarsi ed evitare la collisione, ..., avrebbe dovuto ... avere a disposizione un tempo complessivo (tempo di reazione + tempo di frenata) non inferiore a 2,3 secondi...” in una situazione in cui “... la manovra di uscita dalla sosta ed immissione nella corsia di marcia effettuata dal Mosconi ... fu eseguita in una frazione di secondo e con molta probabilità (frequentissima in questi casi) senza prima averne dato l'opportuna segnalazione con gli indicatori laterali, l'uso dei quali avrebbe consentito al ..... di ravvedersi prima della manovra messa in atto da parte del Mosconi e quindi adottare tutte le

precauzioni possibili (rallentamento della marcia tenuta, segnalazione acustica, ecc...)” (cfr. pagg. 17 e 18 della perizia). Tanto premesso e rilevato, nondimeno, per quanto afferente la concreta determinazione del *quantum*, se è vero -come è vero- che gli elaborati svolti del dott. Menicori nel presente giudizio confermano *in integrum* (cfr. pag. 8 di entrambe le relazioni) le valutazioni medico-legali già espresse in occasione della C.T.U. espletata in ambito di a.t.p., a “correggere il tiro” è doveroso svolgere sul punto le seguenti osservazioni. Posto che l’accertamento peritale non definisce il nesso causale in se e per sé, ma piuttosto il criterio con cui procedere all’accertamento probatorio di tale *nexus*, il quale deve consentire di fondare, all’esito di un completo e attento vaglio critico di tutti gli elementi disponibili, un convincimento sul punto, dotato di elevato grado di credibilità razionale, in virtù del fatto che il Giudice è *peritus peritorum*; più specificamente, argomentando per osmosi dei formanti normativi, dato che il più eloquente degli strumenti di convalida è la verifica sperimentale (la costruzione reale del “*factum explanans*”, e la constatazione che esso produce realmente il “*factum explanandum*”: se A fosse la causa di B, riproducendo A si dovrebbe ottenere B), il processo non consente nondimeno, per la fallacia degli strumenti a disposizione, la ricostruzione “esatta” ma pur sempre “asintotica” della causazione dell'*eventus damni*. Stante dunque il limite connaturato agli strumenti d’investigazione, occorre a questo punto vagliare quelli che vengono considerati requisiti di “accogliibilità” dell’ipotesi. Essi in sintesi sono: la rilevanza (cioè la capacità di spiegare il fatto, nel senso che questo deve essere deducibile dall’ipotesi proposta); la comprovabilità (nel senso che deve esistere un rapporto tra il fatto ipotizzato e taluni dati empirici); la compatibilità (tra l’ipotesi formulata ed altre ipotesi già stabilite in precedenza); la capacità di previsione e di spiegazione (di fatti ulteriori rispetto a quello considerato); la semplicità (nel senso che è preferibile l’ipotesi, a sostenere la quale si richiede una minore complicazione di eventi). Vanno giocoforza esaminate nell’economia della *decisio* le contestazioni/eccezioni sollevate dalla difesa della Compagnia assicuratrice, a tenore delle quali: le valutazioni fomite da controparte (in capo alla .....viene indicata inizialmente una invalidità del 6-7% ed in capo al ..... dell’8-9%), poi ridimensionate in sede di accertamento tecnico preventivo dal CTU Dott. Menicori nella misura del 3,5% ciascuno, apparivano ed appaiono pertanto incongruenti, dal momento che, a giudicare dell’urto, invero in sé “trascurabile”, non potevano esitare conseguenze -e conseguenti stime- quali quelle riscontrate e opinare dal CTU (il che è corroborato dal *book* fotografico in atti). In sede di elaborato del CTU p.i. Cesare Gironelli -non a caso re-interpellato a chiarimenti- non si rinviene bensì una “oggettiva” e irrefragabile valutazione dei fatti (*maxime* in punto alla riferita manovra messa in atto dal ..... al fine di evitare l’urto diretto con l’auto antagonista, da cui i lamentati pregiudizi), per quanto verisimile -in termini di probabilità logica- appare lo sviluppo cinetico fatto-evento. Ritenuto, alla stregua del compendio probatorio e dalla “schermaglia” parte/controparte, sia stato superato in senso positivo il *limen* d’indole squisitamente giusciviltistica del “più probabile che non” (principio della causalità adeguata,



- ..... (se ed in quanto -già- corrisposto da parte attrice);
- € 1.556,98 per spese mediche documentate, ritenute congrue e “compatibili con le patologie post-traumatiche evidenziate, ed eziologicamente riconducibili alla tipologie delle lesioni patite”;
  - €. 1.500,00 al netto degli accessori di legge per spese e competenze legali maturate in esito all'ATP, ivi comprese le competenze per l'attività stragiudiziale svolta.

Si puntualizza da ultimo come, in linea con la Giurisprudenza di questo Ufficio e col *coté* maggioritario della S.C., la personalizzazione, *aequitatis gratia*, della liquidazione del danno biologico attraverso il riconoscimento in favore degli attori del danno morale soggettivo, obbedisce alla “constatazione” (*recte*, convincimento) che la “sofferenza soggettiva” patita non appare adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei valori monetari previsti dalla legge (*ex multis* Cass. civ. 13.01.2009, n. 379; Cass. civ., SS.UU., 14.01.2009, n. 557; Cass. civ. 28.11.2008, n. 28407; Cass. civ. 12.12.2008, n. 29191; conforme a questa impostazione la sentenza n. 29191/08 sempre della S.C. -che tra l'altro non è esclusa categoricamente, ed anzi trova diritto d'asilo, anche nel parto quadrigenino nomofilattico del novembre 2008-, ove si afferma 'la autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore). Stante inoltre l'atteggiamento tutt'altro che collaborativo della compagnia assicurativa, la quale - persino all'esito del procedimento di istruzione preventiva sopra richiamato - inspiegabilmente e inopinatamente denegava ogni disponibilità, vanno liquidate pure le spese legali maturate per l'attività stragiudiziale di tentato componimento bonario della lite, componente del danno da liquidare (Cass. Civ. 2775/2006; Cass. Civ. 14594/2005; Cass. 21/1/2010 n. 997; Trib. Como, sent. n°1177 del 7 maggio 2012) che, come tali, vanno riconosciute. *Idem* per quanto concerne le spese di consulenza medica ed assistenza legale sostenute dagli attori in sede di procedimento ATP *ex art. 696 bis c.p.c.*, considerato che gli instanti sono stati costretti a tutelare i propri interessi facendo ricorso alla prestazione d'opera professionale del proprio difensore e procuratore oltre che del consulente medico di fiducia (*ex aliis* Cass. civ., sez. I, 25.03.2003, n. 4357; Cass. civ., sez. lav., 29.06.1985, n. 3897), liquidabili se del caso facendo ricorso alle nozioni di fatto derivati dalla comune esperienza a mente dell'art. 115, 2° comma c.p.c. In conclusione, posto che l'adozione del criterio della soccombenza (cui non può non tener dietro il presente giudizio) è teleologicamente ordinata a tenere indenne da qualsivoglia spese di consulenza medica ed assistenza legale conseguenza patrimoniale il soggetto che vede prevalere le proprie ragioni su quelle avverse, esse, per Giurisprudenza costante, vanno parametrate sul *decisum* e non sul *petitum* (*ex plurimis* Cass.a SSUU n. 19014 dell'11 settembre 2007), “(...) in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità, i quali impongono “una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta”. In ossequio al principio per cui, nel solco del materiale normativo preso in esame (il D.L. 1/2012 unitamente al D.M. 140/2012) la

Cassazione ebbe a pronunciarsi *per incidens* sull'applicazione dei "nuovi" parametri con due sentenze gemelle (Cass. S.U. n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012), affermando non solo che i nuovi parametri dovessero essere applicati (anche) alle determinazioni dei compensi dei professionisti operate dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma anche che esse non potessero che riguardare l'intera prestazione professionale complessivamente prestata -e "perfezionata" nella vigenza dei parametri-, compresa quella svolta prima della sua entrata in vigore, vanno applicati, tesaurizzando gli apporti della più illuminata dottrina (che ritiene il principio immanente al sistema), e giusta i dettami della cd *law in action*, i nuovi parametri di cui al Decreto 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in particolare, si vedano artt 2/1 e 2 e 4/2, da calcolare sui parametri-base).

### **PQM**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, dato atto del pagamento *ante causam* da parte della compagnia convenuta dell'importo complessivo di € 1.440,00, condanna parte convenuta a versare agli attori la (residua) somma: quanto a ....., pari ad € 2.651,04; quanto invece a ..... Antonio Donato, pari ad € 1.985,52, oltre interessi da computare su ciascun importo annualmente rivalutato. gli Condanna inoltre parte convenuta a pagare (complessivamente) a favore degli instanti: €. 856,80 quale compenso del C.T.U. Dott. ....; €. 610,00 quale compenso del C.T.P. Dott. .... €. 380,64 quale compenso a favore del C.T.P. Ing. ....; € 750,00 quale compenso richiesto dal CTU p.i. .... (se ed in quanto -già-corrisposto da parte attrice)- costi da intendersi degli accessori *ex lege*, ove già non calcolati e ricompresi nel *quantum*-; € 1.556,98 per spese mediche documentate; €. 1.500,00 al netto degli accessori di legge per spese e competenze legali maturate in esito all'ATP, ivi comprese le competenze per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore. Condanna infine, ai sensi dell'art. 91 cpc, parte convenuta alla rifusione a favore degli instanti dell'importo globale (ivi incluso l'aumento del 15% per rimb.forfett.) pari ad € 3.539,92=, di cui € 3.353,40 per compensi e € 186,52 per spese documentate.

*Sic decisum in Civitanova Marche, hodie 10.04.2014*

**Il Giudice di Pace**

**Avv. Giuseppe Fedeli**